



REGOLAMENTO AREE CINOFILE PERMANENTI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle Aree Cinofile (di seguito denominate A.C.), individuate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024, pubblicato sul BURA Speciale n° 146 del 28/09/2020, date in gestione all'ATC Vomano dalla Regione Abruzzo in esecuzione della DGR n. 809/2021 del 13/12/2021 e successiva Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Ambito Territoriale di Caccia Vomano in data 23/12/2021, che prevede all'art.4 "Obblighi dell'ATC", di dotarsi di apposito Regolamento/Disciplinare di Gestione delle A.C. nel quale dovranno essere contenute indicazioni specifiche inerenti l'addestramento cani, le prove di lavoro cinofile anche su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico, il numero massimo giornaliero di cani che ne hanno accesso, la calendarizzazione delle giornate fruibili e le quote di ingresso nelle aree per ogni singolo cane e comunque sempre nel rispetto delle linee guida del PFVR 2020-2024

Le aree cinofile ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC Vomano sono:

Castellalto (Ripe);

Atri (Piantara - Colle Sciarra);

Castiglione Messer Raimondo;

Atri/Silvi (Mutignano).

Art. 2

L'accesso alle A.C., è consentito a tutti i cacciatori e cinofili muniti di apposito permesso personale, non cedibile, rilasciato dall'ATC Vomano, inoltre, dotati di polizza assicurativa per eventuali danni a beni, persone o cose, che può provocare l'attività di addestramento.

Art. 3

Il tesserino ha validità di anni tre (3 anni), viene rilasciato dall'ATC Vomano al cacciatore/cinofilo dietro presentazione di apposita istanza (All.to 1) e dietro il pagamento di una quota di iscrizione per lo svolgimento di attività cinofile, il cui importo viene stabilito dal Comitato di Gestione, da versare annualmente tramite bollettino postale sul c/c n° 13857644 intestato all'ATC Vomano con la seguente causale: "Quota annuale iscrizione attività su aree cinofile".

Il rinnovo annuale avviene mediante opportune validazioni da parte dell'ATC del tesserino, secondo le modalità stabilite dall'ATC, dietro l'esibizione della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione e della ricevuta attestante la validità della polizza assicurativa.

Le somme che verranno introitate dall'ATC verranno utilizzate per le spese di gestione e ripopolamento delle suddette aree.



QUOTE DI ISCRIZIONE

Per l'anno 2022 l'accesso alle AC sarà gratuito a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi all'ATC Vomano in possesso di polizza assicurativa;

A partire dall'anno 2023 l'accesso alle A.C. sarà garantito a tutti i cacciatori/cinofili, così come definite all'art. 2, in possesso di tesserino rilasciato dall'ATC, secondo le modalità di cui all'art. 3 al costo di € 10,00 (Dieci/00) per cane fino ad un massimo di 5 cani per iscritto;
(1 cane = € 10,00 – 2 cani = € 20,00 – 3 cani = € 30,00 – 4 cani = € 40,00 – 5 cani = € 50,00).

Art. 4

Il tesserino deve essere esibito dal titolare ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo e vigilanza unitamente alla ricevuta di versamento ed alla polizza assicurativa di cui all'art. 3;

Art. 5

Con la richiesta di rilascio del permesso il cacciatore/cinofilo dichiara di conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC Vomano (www.atcvomano.it), sollevando l'ATC Vomano da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e dalle A.C.;

Art. 6

Nelle A.C. possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino ad un numero massimo consentito dal proprio tesserino e, comunque, fino ad un massimo di n° 5 cani per ciascun cacciatore/cinofilo autorizzato.

Art. 7

L'ATC Vomano ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso alle AC per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio, in tal caso ne verrà data massima divulgazione anche mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC (www.atcvomano.it);

Art. 8

I periodi di accesso alle AC ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate, vengono stabiliti annualmente dall'ATC Vomano e pubblicati sul sito [ww.atcvomano.it](http://www.atcvomano.it);



Art. 9

L'attività cinofila nelle A.C. è consentita da un'ora prima di sorgere il sole al tramonto; l'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato; l'addestramento con il terreno coperto di neve o sui fondi con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento alle colture, è vietato;

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi;

Art. 11

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le seguenti sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

*f.to Il Presidente
Ing. Franco Porrini*